



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

RISERVATA PERSONALE

*Prot 125 Ris
in arrivo*

Roma, 23 novembre 2016

Protocollo: 305/Ris

Rif.: vs prot. n. 114/Ris
del 14.11.2016

Al Sig. Direttore dell'Ufficio
delle Dogane di Roma 2

Allegati: 2

OGGETTO: Intervento della dr.ssa Claudia Giacchetti alla trasmissione televisiva "Report" trasmessa in data 07.11.2016. – Seguito.

Richiesta azione disciplinare.

A seguito di quanto comunicato con la nota in riferimento ed in merito alle asserzioni della S.V. ivi contenute, questa Direzione, a seguito di un'attenta lettura della trascrizione integrale delle dichiarazioni rilasciate dalla dr.ssa Giacchetti nella trasmissione in oggetto e viste le disposizioni del vigente CCNL del Comparto Agenzie Fiscali anni 2006-2009 e s.m.i. e del Codice di Comportamento del Personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ritiene necessarie alcune considerazioni.

In via preliminare si deve osservare che se è pur vero, come afferma la S.V. e come già riportato dalla scrivente nella nota prot. n. 289/Ris del 10 novembre u.s., che le dichiarazioni della dr.ssa Giacchetti siano state evidentemente rese nella veste di rappresentante sindacale e che per tale motivo per rilasciare l'intervista la dipendente non avesse bisogno della necessaria autorizzazione preventiva prevista dall'art. 10 del codice deontologico, è tuttavia innegabile che il contenuto delle suddette dichiarazioni abbia travalicato quelli che sono i limiti del diritto di critica che non dovrebbero essere mai superati neanche dai membri delle organizzazioni sindacali.

Scendendo più nello specifico dei contenuti ci si riferisce non tanto e non solo a quanto dichiarato dalla dipendente in merito all'attività contenziosa che la S.V. ha riportato al caso della cartella esattoriale a carico di un contribuente che non avendo provveduto a versare pochi centesimi di euro riceveva per tale mancanza una sanzione di € 30.000,00, piuttosto il passaggio più delicato è quello dove si

rinviene più chiaramente una grave lesione all'immagine dell'Agenzia causata dalle dichiarazioni idonee a creare nello spettatore la convinzione che i concorsi pubblici siano manovrati al fine di creare una classe dirigente asservita, che permette il mantenimento di un meccanismo ingiusto e perverso finalizzato a colpire i piccoli contribuenti al posto dei grandi evasori fiscali. E' quest'ultimo aspetto che la S.V. ha forse trascurato nelle sue valutazioni esplicitate nella nota in riferimento e che l'hanno portato a propendere per una totale esenzione di responsabilità disciplinare della dipendente in parola.

A tal proposito si riporta l'estratto dell'intervista rilasciata dalla dr.ssa Giacchetti in merito a tale argomento:

CLAUDIA GIACCHETTI - DIRPUBBLICA - FUNZIONARIA AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI

Diciamo che i piccoli contribuenti, sono sempre quelli che subiscono, al posto degli evasori, dei grossi evasori fiscali che rimangono assolutamente dimenticati.

GIOVANNA BOURSIER - GIORNALISTA

Detta così mi viene da pensare che è per questo che alcuni devono passare per forza perché saranno quelli che permettono questo meccanismo?

CLAUDIA GIACCHETTI - DIRPUBBLICA - FUNZIONARIA AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI

Assolutamente sì.

GIOVANNA BOURSIER - GIORNALISTA

Cioè sta parlando di persone fedeli che non dicevano questa cartella non va bene?

CLAUDIA GIACCHETTI - DIRPUBBLICA - FUNZIONARIA AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI

Tutto questo serve a creare una classe dirigente fedele, anche a discapito delle regole e delle norme e quindi del cittadino.

GIOVANNA BOURSIER - GIORNALISTA

Che vuol dire che, come dire, non è detto che la riscossione sia fatta bene.

CLAUDIA GIACCHETTI - DIRPUBBLICA - FUNZIONARIA AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI

Assolutamente.

Come la S.V. ha giustamente considerato, il lavoratore, che sia anche rappresentante sindacale, si pone in relazione all'attività di sindacalista su un piano paritetico con il datore di lavoro; ciò non toglie però che entrambi siano comunque tenuti al rispetto dei limiti della correttezza formale e sostanziale nell'esercizio del diritto di critica. Infatti è ormai opinione consolidata in giurisprudenza ed in

dottrina che in tema di limiti del diritto di critica sindacale dominano due principi cardine:

- la critica deve rispettare il parametro della "continenza sostanziale", che impone la necessaria veridicità dei fatti riportati dal lavoratore, in quanto l'attribuzione di fatti falsi che connotino in maniera negativa il datore di lavoro o, peggio, risultino apertamente disonorevoli e lesivi dell'immagine della P.A., costituisce un comportamento illecito, che si pone in contrasto con gli obblighi assunti dal prestatore di lavoro;
- le espressioni critiche utilizzate dal lavoratore devono poi rispettare l'ulteriore limite della "continenza formale", ovvero non devono utilizzare termini o espressioni di per sé offensive o ingiuriose, che travalichino i limiti dell'espressione del proprio pensiero, per sconfinare nell'offesa.

Alla luce di ciò se da un lato può considerarsi pacifico il fatto che le sopra riportate dichiarazioni della dr.ssa Giacchetti non trascendano i limiti della continenza formale (la stessa non usa epiteti volgari o espressioni dispregiative/offensive e quindi di per sé apertamente disonorevoli per l'Agenzia), dall'altro appare lapalissiano invece che le stesse non rispettino il principio della continenza sostanziale.

In particolare il parametro della verità richiede che il sindacalista ponga a fondamento della critica sindacale fatti veri o ritenuti veri in assenza di dolo o colpa grave e quindi la decisione della sindacalista di rimettere l'accertamento della verità all'A.G. necessita che la stessa non possa pubblicamente denunciare i fatti come accaduti, quando poi si potrebbero rivelare come non veri o verificatisi con modalità diverse da quelle presentate. Sul punto la giurisprudenza ha ritenuto ripetutamente non sufficiente la verosimiglianza o la seria attendibilità delle notizie divulgate.

Nel caso *de quo* la dipendente ha intenzionalmente cercato di ingenerare nel pubblico la convinzione che l'Agenzia manovri *contra legem* i concorsi pubblici per creare dirigenti sottomessi agli attuali vertici in modo da assicurare la continuità di una certa politica finalizzata a colpire i piccoli contribuenti lasciando impuniti i grossi evasori fiscali. Affermazioni di una gravità assoluta che non si fondano su fatti veritieri o dimostrati, basandosi al contrario su presupposti carenti dei necessari contenuti di veridicità che si dovrebbero rispecchiare nell'oggettiva

esistenza di circostanze sulle quali si basano le opinioni ed i giudizi espressi, e che non sono in alcun modo riscontrabili nelle dichiarazioni rilasciate.

Tra l'altro occorre segnalare alla S.V. che in data 18.11.2016 è pervenuta alla scrivente una lettera anonima (allegata alla presente) che lamentava il fatto che le dichiarazioni rese dal dr. Pascale e dalla dr.ssa Giacchetti *"contengono un insieme di affermazioni gravemente offensive per il prestigio dell'Agenzia e dei funzionari e dirigenti che quotidianamente vi svolgono con serietà la propria attività lavorativa...omissis... travalicano di gran lunga il diritto di critica riconosciuto ai membri delle organizzazioni sindacali"*. Tale missiva, a prescindere dalla paternità della stessa (funzionario o dirigente offeso dell'Agenzia o semplice cittadino) sottolinea ancora di più, se ce ne fosse bisogno, il forte eco mediatico avuto dalle suddette dichiarazioni (si consideri il fatto che la trasmissione è andata in onda sulla rete nazionale ed in prima serata) e l'enorme impatto negativo sull'immagine dell'Agenzia a seguito delle diffusione delle stesse.

Per tali ragioni questa Direzione ritiene necessario e dovuto che la S.V. intraprenda l'azione disciplinare nei confronti della dr.ssa Giacchetti ai sensi dell'art. 67, co. 2, lettera b) del vigente CCNL Agenzie Fiscali, dell'art. 12 co. 2 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 10 co. 10 del Codice di Comportamento del Personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (per la parte riguardante la lesione dell'immagine dell'Amministrazione).

A tal fine la scrivente ritiene che la S.V. sia competente ai sensi dell'art. 55 bis co. 1 e 2 D.Lgs 165/2001 in quanto, non essendo la dr.ssa Giacchetti recidiva sul piano disciplinare, non si considera opportuna l'irrogazione di una sanzione superiore alla sospensione dal servizio per più di dieci giorni.

Si invita pertanto la S.V. a procedere a quanto di competenza e considerato che, avendo comunicato a questa Direzione, con nota 112/Ris dell'11 novembre u.s., di aver visionato la trasmissione in questione in data 08.11.2016, **si ricorda che i termini per proporre l'azione disciplinare scadranno il giorno 28 novembre p.v.** (i venti giorni rituali previsti dall'art. 55 bis co. 2 D.Lgs 165/2001).

Si allega la trascrizione integrale su file Pdf della trasmissione Report del 07.11.2016 e si resta in attesa di un sollecito riscontro alla presente.

Il Direttore Interregionale

Ing. Roberta de Robertis

Firma autografa a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3
- 2° comma - D.Lgs. n. 39/93.